

**PATTI PARASOCIALI****tra**

ANAS S.p.A. con sede in Roma, via Monzambano 10, C.F. 80208450587, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 80208450587, in persona del legale rappresentante Ing. Gianni Vittorio Armani, in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione in data[●]

**e**

Regione Veneto, con sede a Venezia Dorsoduro, 3901, C.F. 80007580279, in persona del legale rappresentante, Dott. Luca Zaia in virtù dei poteri conferitigli con delibera della Giunta Regionale del Veneto [●]

**Premesso che**

(i) la Regione Veneto e ANAS S.p.A., in attuazione dell'art. 2, comma 290, della legge finanziaria 2008 (Legge 24.12.2007, n°244) in data 1 marzo 2008 hanno costituito una società Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A.;

(ii) la Società è concessionaria per la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste e delle opere a questo complementari nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, quest'ultima precedentemente affidata alla Società Autostrada Padova-Venezia S.p.a., a norma della convenzione di concessione sottoscritta in data 23 marzo 2010 tra CAV ed ANAS, nella qualità di concedente (di seguito anche la "Convenzione"). La Società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture;

(iii) con i presenti Patti Parasociali ANAS e la Regione Veneto intendono disciplinare principalmente la formazione ed il



8e7493a4



funzionamento degli organi societari così come previsti nello statuto sociale di CAV S.p.A..

Tanto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra costituite, convengono quanto segue.

#### **Articolo 1 – Premesse**

1.1 Le Premesse costituiscono parte essenziale ed integrante dei presenti Patti Parasociali con valore di patto.

#### **Articolo 2 – Oggetto**

2.1 Con i presenti Patti Parasociali le Parti intendono meglio definire le modalità di formazione e di funzionamento della società (d'ora in poi "la Società"), costituita in attuazione dell'art. 2, comma 290, della legge finanziaria 2008, denominata Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A..

2.2 I presenti Patti Parasociali sostituiscono ogni altra precedente intesa comunque intervenuta tra le Parti in ordine alle modalità di formazione e funzionamento della Società e costituiscono tutte le intese esistenti tra le Parti con riferimento al medesimo oggetto.

#### **Articolo 3 – Composizione del Consiglio di Amministrazione.**

3.1 La Società, per motivi di adeguatezza organizzativa, considerate le rispettive partecipazioni dei due soci e l'attività svolta, e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, sarà guidata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti eletti dall'Assemblea su designazione:

(i) quanto a tre componenti, tra cui il Presidente ed uno dei quali appartenente al genere meno rappresentato, da parte della Regione Veneto;

(ii) quanto a due componenti, tra cui il Consigliere cui attribuire la carica di Amministratore Delegato, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da parte di ANAS.

3.2 Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i nominativi degli eligendi consiglieri di amministrazione con un



8e7493a4



anticipo di tre giorni rispetto alla data di prima convocazione dell'assemblea che dovrà procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

La comunicazione dei nominativi dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R., ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata, purché sia documentabile l'effettiva ricezione, agli indirizzi di cui al successivo articolo 13.

Sui nominativi del Presidente e dell'Amministratore Delegato di cui ai successivi articoli 5 e 6, rispettivamente ANAS e Regione Veneto dovranno esprimere il proprio gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato. L'assenso si intenderà espresso qualora il motivato dissenso non venga comunicato nei due giorni successivi alla ricezione della comunicazione del nominativo. La comunicazione del dissenso dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. ovvero a mezzo telefax o posta elettronica certificata, purché sia documentabile l'effettiva ricezione, agli indirizzi di cui al successivo articolo 13.

#### **Articolo 4 – Sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione**

4.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei consiglieri di amministrazione designati dalla Regione Veneto, la Regione medesima si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far proporre dal/i restante/i consigliere/i di propria designazione il nominativo del nuovo consigliere di amministrazione, designato dalla Regione Veneto, ed a farne votare la sostituzione dai medesimi consiglieri, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Per tale evenienza ANAS, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, si impegna a non far proporre dal/i consigliere/i di propria designazione alcun nominativo per la sostituzione del consigliere cessato dalla carica e a far votare al/i consigliere/i medesimo/i il nominativo proposto dal/i consigliere/i di designazione della Regione Veneto per la sostituzione.

4.2 Analogamente si procederà per il caso in cui il consigliere cessato dalla carica sia il Presidente. In tal caso ciascuna delle



8e7493a4



Parti, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, si impegna altresì, nei confronti dell'altra a far votare dai consiglieri di propria designazione, alla carica di Presidente, il consigliere di amministrazione (intendendosi tra questi anche il consigliere nominato in sostituzione) indicato dal/i consigliere/i di designazione della Regione Veneto.

Si applica anche per tale caso la procedura di consultazione e di gradimento di ANAS. La Regione Veneto dovrà, pertanto, previamente acquisire il gradimento di ANAS con le modalità di cui al precedente articolo 3.2, fermo restando che i termini ivi indicati si intendono riferiti alla adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società che dovrà procedere alla nomina del Presidente.

4.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei consiglieri di amministrazione designati da ANAS si procederà, a Parti invertite, con le medesime modalità di cui al precedente articolo 4.1.

4.4 Qualora il consigliere cessato dalla carica sia l'Amministratore Delegato di cui al successivo articolo 5, ciascuna delle Parti, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, si impegna altresì nei confronti dell'altra a far votare dai consiglieri di propria designazione alla carica di Amministratore Delegato il consigliere di amministrazione (intendendosi tra questi anche il consigliere nominato in sostituzione) indicato unitariamente dai consiglieri di designazione di ANAS, delegando ad esso i poteri di cui al successivo articolo 5.

#### **Articolo 5 – Amministratore Delegato**

5.1 ANAS indicherà tra i consiglieri di amministrazione di propria designazione quello destinato a ricoprire la carica di Amministratore Delegato.

ANAS si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far votare dai consiglieri di amministrazione di propria designazione il conferimento della carica di Amministratore



8e7493a4



Delegato al consigliere da essa indicato, unitamente all'attribuzione ad esso di tutte le deleghe ed i poteri previsti all'articolo 19.3 dello Statuto, senza alcuna limitazione né eccezione.

5.2 La Regione Veneto si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far votare dai consiglieri di amministrazione di propria designazione il conferimento della carica di Amministratore Delegato al consigliere indicato da ANAS ai sensi dell'articolo 5.1, unitamente all'attribuzione ad esso di tutte le deleghe ed i poteri previsti all'articolo 19.3 dello Statuto, senza alcuna limitazione né eccezione.

#### **Articolo 6 – Presidente**

6.1 Regione Veneto indicherà tra i consiglieri di amministrazione di propria designazione quello destinato a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6.2 ANAS si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, nei confronti della Regione Veneto a far votare dai consiglieri di amministrazione di propria designazione il conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione delle deleghe e dei poteri previsti all'art. 17 dello Statuto, senza alcuna limitazione né eccezione.

#### **Articolo 7 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione su particolari materie**

7.1 Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare in merito agli indirizzi di carattere strategico della Società da sottoporre alla Assemblea ed in ordine ai quali dovrà ottenersi la relativa autorizzazione prevista dallo Statuto.

#### **Articolo 8 – Collegio Sindacale**

8.1 Ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 aprile 1971, n. 287, richiamato nell'art. 24 dello Statuto, il Presidente del Collegio è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed un componente effettivo dal Ministero delle Infrastrutture e dei



8e7493a4



Trasporti. L'Assemblea prende atto della nomina del Presidente del Collegio Sindacale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del sindaco effettivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; elegge, altresì, un sindaco effettivo su designazione della Regione Veneto, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

La Regione Veneto ed ANAS S.p.A. designano altresì un sindaco supplente ciascuno garantendo l'equilibrio di genere.

8.2 Tutti i componenti nominati dovranno possedere i requisiti previsti dallo Statuto e dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia ed essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito ai sensi di legge.

#### **Articolo 9 – Revisione Legale dei Conti**

9.1 L'incarico di revisione legale dei conti è conferito ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 dall'Assemblea degli Azionisti ad una società di revisione individuata con procedure ad evidenza pubblica.

#### **Art. 10 – Vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza**

La vigilanza sulle misure adottate dalla Società in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è di competenza di ANAS S.p.A. che la esercita secondo le previsioni di legge vigenti e le indicazioni fornite dall'ANAC con le linee guida di cui alla determinazione n. 1134 del 8/11/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 11 – Conciliazione**

11.1 Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed applicazione dei presenti Patti Parasociali che le Parti non riuscissero a risolvere bonariamente sarà rimessa ad un Collegio di Conciliazione composto dal Ministro delle infrastrutture, dall'Amministratore Delegato di ANAS e dal



8e7493a4



Presidente della Regione Veneto, su istanza della Parte più diligente.

11.2 Il Collegio di Conciliazione dovrà esprimersi entro 180 giorni dalla richiesta, senza alcuna formalità di rito, assumendo le notizie, le informazioni e la documentazione che riterrà utile e/o opportuna.

11.3 Ove il Collegio di Conciliazione raggiunga una determinazione unanime, essa sarà vincolante per le Parti come espressione della propria volontà negoziale.

### **Articolo 12 – Arbitrato**

12.1 Qualora il Collegio di Conciliazione non raggiunga una determinazione unanime ciascuna delle Parti, decorso il termine di cui all'articolo 11.2, potrà sottoporre la questione controversa ad un Arbitrato Unico, nominato di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato.

12.2 L'Arbitrato Unico deciderà secondo diritto, con l'applicazione degli articoli 806 e ss. del codice di procedura civile, entro 180 giorni dalla data di accettazione dell'incarico. L'Arbitrato Unico avrà sede a Roma.

### **Articolo 13 – Comunicazioni**

13.1 Tutte le comunicazioni previste dai presenti Patti Parasociali dovranno essere effettuate:

- (i) quanto a ANAS presso la segreteria dell'Amministratore Delegato della medesima  
Via Monzambano 10 – 00185 ROMA  
Telefax –  
indirizzo di posta elettronica certificata
- (ii) quanto alla regione Veneto presso la Presidenza della medesima – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – Venezia  
Telefax 041.5242524  
indirizzo di posta elettronica certificata  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



8e7493a4



13.2 Eventuali variazioni a quanto indicato all'articolo 13.1 saranno efficaci solo dopo la comunicazione effettuata dalla Parte interessata.

#### **Articolo 14 – Variazioni e sostituzione delle pattuizioni**

14.1 Eventuali modifiche ai presenti Patti Parasociali saranno efficaci tra le Parti solo se effettuate in forma scritta ed espressamente accettate da entrambe le Parti.

14.2 Le Parti in caso di nullità anche sopravvenuta di una o più clausole dei presenti Patti dichiarano che negozieranno in buona fede delle clausole che, nel rispetto dell'interesse della Società, conservino il medesimo equilibrio e le medesime finalità con i presenti Patti assunti.

#### **Articolo 15 – Durata**

15.1 I presenti Patti Parasociali hanno efficacia di cinque anni decorrenti dalla data di loro sottoscrizione.

15.2 Alla scadenza, ove non disdettati da una delle Parti con un anticipo non inferiore a 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza, si intenderanno tacitamente rinnovati per un identico periodo di tempo. La disdetta dovrà essere comunicata con le modalità di cui all'art. 3.2..

#### **Articolo 16 – Termini**

16.1 Tutti i termini indicati nei presenti Patti Parasociali, si intendono riferiti a giorni naturali e consecutivi.

#### **Articolo 17 – Pubblicità**

17.1 Il presente Patto Parasociale, ferme le comunicazioni di legge, sarà pubblicato sul sito internet di ANAS [www.stradeanas.it], della Regione Veneto [www.regione.veneto.it] Esso sarà pubblicato anche sul sito internet della Società.

#### **Articolo 18 – Spese**

18.1 Tutte le spese, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico di entrambe le Parti in misura pari.



8e7493a4

